



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 19 – 24 LUGLIO 2025

Riunione del 23 Luglio 2025

102.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- Sig.ra G. A.

L TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Innocenzo Di Manno Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

Sig.ra G. A., per la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18, 20, 21 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver la predetta atleta, benché regolarmente vincolata con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno per la stagione sportiva 2024-25, aderito alla convocazione del sodalizio di appartenenza per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024/25, come da atto delle conclusioni del 15 aprile 2025 ritualmente notificato.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dall'esposto inviato agli Organi di Giustizia Federale in data 06.11.2024 dal Presidente della A.S.D. Pallavolo Nettuno, a mezzo del quale si evidenziava la condotta di rilevanza disciplinare ascrivibile ad alcune atlete vincolate con il sodalizio esponente, per non avere le stesse aderito alla convocazione per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024/25.



In base a tale esposto la Procura acquisiva le convocazioni inoltrate a mezzo whatsapp dal sodalizio vincolante a varie atlete. Concluse le indagini, la Procura comunicava all'atleta il proprio intendimento di procedere al deferimento ritenendo di aver acquisito sufficienti elementi di colpevolezza.

A seguito ed in riscontro a detta comunicazione, perveniva memoria difensiva da parte dell'incolpata che negava di aver ricevuto la convocazione per la ripresa dell'attività, eccependo l'assenza di una formale lettera da parte del sodalizio e comunque giustificando la propria condotta con problemi legati allo studio ed alla concreta impossibilità di impegnarsi sul progetto prospettato dalla società.

Considerati gli elementi probatori acquisiti a sostegno della responsabilità dell'atleta e ritenute le eccezioni difensive sollevate non idonee a scriminare la condotta contestata, la Procura ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 23.07.2025 da tenersi in modalità videoconferenza.

Nelle more perveniva nuova memoria da parte dell'incolpata, nella quale si ribadivano le deduzioni difensive già sollevate dinanzi alla Procura Federale ed al contempo si negava di aver ricevuto comunicazione a mezzo lettera o mail di invito alla ripresa dell'attività agonistica. All'udienza fissata compariva il Procuratore federale l'Avv. Giorgio Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'incolpata e per l'irrogazione di idonea sanzione. Risultava collegata anche l'Atleta che, nel riportarsi alle memorie depositate, a domanda rispondeva di aver ricevuto dalla società solo nel gennaio 2025 un messaggio Whatsapp.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

OSSERVA

I fatti contestati, nella loro storicità, risultano documentati.

Unitamente all'esposto la società ha depositato alcuni *screenshot* di comunicazioni con le atlete avvenuti in una "chat" che veniva normalmente utilizzata per le comunicazioni.



Nella memoria inviata alla procura *nell'appuntare "l'insolito comportamento tenuto dalla presidente", l'incolpata afferma" le contatta personalmente (ndr la presidente), tramite Whatsapp, al fine di convincerle a reintegrarsi nel sodalizio sportivo, seppur, per quanto riguarda l'istante, aveva, da Maggio 2024, già avanzato reali giustificazioni per la mancata partecipazione alla nuova stagione".*

Pertanto l'atleta. conferma di essere stata contatta già a Maggio 2024 e di aver espresso la volontà di non continuare, così come risulta documentalmente dagli allegati all'esposto dai quali emerge chiaramente la comunicazione in merito alla decisione di non partecipare al campionato federale per la stagione 2024/25. Tali messaggi dimostrano in modo inequivocabile la risposta alla convocazione, contrariamente a quanto sostenuto nella contestazione.

Quanto al carattere informale della convocazione, non vi è alcuna norma che sancisca e imponga particolari regole di forma e di comunicazione, rilevando solo – ai fini della validità ed efficacia della convocazione – che la stessa sia idonea allo scopo ed in grado di pervenire al destinatario.

Quanto alla presunta irregolarità del tesseramento, giova ripetere che finché sussiste il vincolo conseguente al tesseramento l'atleta ha l'obbligo di praticare lo sport della pallavolo nell'interesse dell'associato vincolante e di farlo in via esclusiva, salva espressa autorizzazione da parte dello stesso a derogare tale obbligo.

La normativa federale prevede in modo esplicito e tassativo quali siano gli strumenti utilizzabili per porre fine al vincolo e quali i presupposti e le procedure che devono sussistere e che possono legittimare la cessazione del vincolo stesso, fermo restando che fino a quando non interviene un provvedimento esplicito ed idoneo a far cessare o a revocare l'omologa del tesseramento entrambe le parti sono tenute al rispetto del vincolo sotto comminatoria delle sanzioni di legge. Nella fattispecie poi l'Ufficio tesseramento ha risposto dichiarando la regolarità del tesseramento.

Le ragioni di studio o di presunto disinteresse addotte dalle atlete a sostegno della mancata adesione alla convocazione, ove fondate ed adeguatamente provate, avrebbero potuto legittimare l'esperimento delle



procedure ad hoc disciplinate nelle carte federali, ma in nessun modo possono legittimare la condotta contestata che è e rimane comunque disciplinarmente rilevante e come tale sanzionabile.

Anche tale eccezione pertanto deve essere disattesa.

Va pertanto dichiarata la sussistenza della responsabilità disciplinare come contestata.

PQM

Il Tribunale delibera di irrogare alla tesserata G. A. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due)

Roma, 24 Luglio 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 24 Luglio 2025